



La protezione della natura nell'Unione Europea: la protezione delle specie – La Direttiva “Uccelli Selvatici”

Dr. Lorenzo Squintani



Scaletta

- › Il regime normativo dell'UE in materia di protezione degli uccelli:
 - Regime generale di protezione ai sensi della Direttiva Uccelli Selvatici - Articoli 5-6
 - Caccia - Articolo 7 - Nozioni chiave dell'articolo 7, paragrafo 4
 - Linee guida in materia di caccia
- › Articolo 9 della Direttiva Uccelli Selvatici:
 - Deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 5-8
 - Giurisprudenza della CGUE
- › Cenni sugli aspetti procedurali:
 - Invocabilità delle direttive
 - La collaborazione tra le corti nazionali e la CGUE
 - L'autonomia procedurale nazionale



Cenni introduttivi

- › Del 1979 → Codificata nel 2009 ([Direttiva 2009/147/CE](#))
- › Obiettivo: Articolo 2 → mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, **pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative**.
 - Case: 247/85 COM v BE e 262/85 COM v IT → non è una eroga autonoma
- › Protezione indiretta (aree ed habitat di uccelli) → Articoli 3 e 4
- › Protezione diretta (uccelli in se) → Articoli 5-11
- › Articolo 13: principio della non regressione (?)
- › Articolo 14: livello di protezione: minimo!



Quali specie sono protette e come:

- › Articoli 1 e 5 → tutte le specie → protezione diretta
- › Articolo 6 → tutte le specie – Allegato III A o B (B è opzionale) → protezione contro commercializzazione
- › Articolo 7 → tutte le specie – Allegato II A o B (B è opzionale) → protezione contro la caccia
- › Articolo 4 → Allegato I → protezione indiretta (con obbligo attivo → N2000 Direttiva Habitat)
- › Articolo 11 → protezione da specie 'aliene'



Articolo 5 (azioni dirette)

Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

- › a) di **ucciderli o di catturarli *deliberatamente*** con qualsiasi metodo;
- › b) di **distruggere o di danneggiare *deliberatamente*** i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- › c) di **raccogliere** le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- › d) di **disturbarli *deliberatamente*** in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
- › e) di **detenere** gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.



Articolo 6 (commercializzazione)

- › 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, **la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita** degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi **parte o prodotto** ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili.
- › 2. Per le specie elencate all'allegato III, parte A, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti.
- › 3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate all'allegato III, parte B, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti.



Articolo 7 (Caccia)

17

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all'allegato II possono essere oggetto di atti di **caccia** nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.
2. Le specie elencate all'allegato II, parte A, possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.
3. Le specie elencate all'allegato II, parte B, possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.
 - C-159/99 COM v IT → recezione deve essere chiara e completa
 - C-429/85 COM v IT e C-339/87 COM v NL → prassi amministrative non sono sufficienti



Articolo 7 (segue)

18

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una **saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata** delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2.

Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.

Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

- › C-157/89 COM v IT e C-435/92 COM v FR → obbligo di garantire una protezione completa → non è possibile limitare la protezione ad una maggioranza degli uccelli di una specie
- › C-435/92 e C-435/92 COM v FR → scaglionamento date possibile solo sulla base di diverse parti del territorio nazionale (non in funzione delle specie)

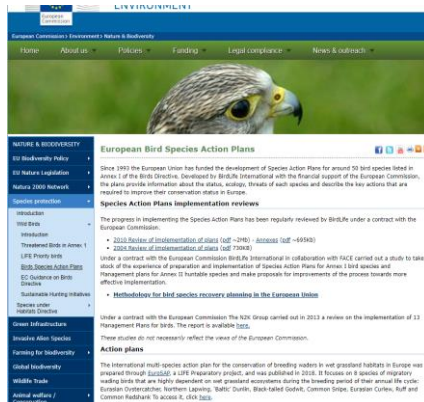


Articolo 8 (mezzi di caccia o cattura)

- 1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di **uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie**, in particolare quelli elencati all'allegato IV, lettera a).
- › 2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto e alle condizioni indicati all'allegato IV, lettera b).
- › C-557/15 COM v Malta → divieto di usare reti



Piani d'Azione per le specie di uccelli Europei



[link](#)

Linee guida in materia di caccia

“Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”

direttiva “Uccelli selvatici”



Febbraio 2008

[link](#)



Articolo 9 (deroghe)

[11]

1. Sempre che non vi siano **altre soluzioni soddisfacenti**, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:

a)

- nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;

b)

- ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c)

- per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

[...]



Articolo 9 (segue)

[12]

2. Obbligo di inserire determinate informazione nelle deroghe (per esempio: specie, rischi, mezzi)
3. Obbligo di informare la Commissione circa l'applicazione dell'articolo 9
4. Obbligo per la Commissione di vigilare sulla corretta applicazione dell'articolo 9.
 - C-339/87 COM v NL; C-60/05 WWF IT e C-159/99 COM v IT → obbligo di transposizione chiara e completa
 - Caso 429/85 COM v IT e C-339/97 COM v NL → prassi amministrative non sono sufficienti
 - C-118/94 WWF/Veneto; C-182/02 e C-60/05 WWF Italia → Deroghe devono indicare le condizioni della loro attuazione in modo dettagliato
 - C-344/03 COM v FI → onere probatorio per autorità nazionali
 - C-503/06R COM v IT → CGUE può ordinare la sospensione dell'atto impugnato



In sostanza:

- › 3 condizioni devono essere rispettate:
 - Non devono esserci alternative
 - Deve essere presente uno dei motivi tassativamente elencati al paragrafo 1
 - Rispettare i requisiti di forma di cui al paragrafo 2
- › C-60/05 WWF IT e C-10/96 AVES ASBL → importanza dello studio oggettivo della mancanza di alternative e della necessità della deroga



23 Procedure d'infrazione:

- | | |
|---|---|
| 1. 247/85 Commissione contro Belgio | 18. C-164/09 Commissione contro Italia |
| 2. 252/85 Commissione contro Francia | 19. C-508/09 Commissione contro Italia |
| 3. 262/85 Commissione contro Italia | 20. C-192/11 Commissione contro Polonia |
| 4. 429/85 Commissione contro Italia | 21. C-557/15 Commissione contro Malta |
| 5. C-339/87 Commissione contro Olanda | 22. C-420/17 Commissione contro Francia |
| 6. C-157/89 Commissione contro Italia | 23. C-441/17 Commissione contro Polonia |
| 7. C-38/99 Commissione contro Francia | |
| 8. C-159/99 Commissione contro Italia | |
| 9. C-72/02 Commissione contro Portogallo | |
| 10. C-79/03 Commissione contro Spagna | |
| 11. C-344/03 Commissione contro Finlandia | |
| 12. C-135/04 Commissione contro Spagna | |
| 13. C-418/04 Commissione contro Irlanda | |
| 14. C-503/06(R) Commissione contro Italia | |
| 15. C-76/08 Commissione contro Malta | |
| 16. C-259/08 Commissione contro Grecia | |
| 17. C-573/08 Commissione contro Italia | |

8 Domande preliminari:

- | |
|---|
| 1. C-169/89 Gourmetteria Van den Burg |
| 2. C-435/92 Association pour la Protection des Animaux Sauvages |
| 3. C-118/94 World Wildlife Fund/Veneto |
| 4. C-149/94 Didier Vergy |
| 5. C-10/96 AVES ASBL |
| 6. C-182/02 Ligue pour la protection des oiseaux |
| 7. C-60/05 WWF Italia |
| 8. C-473 e 474/19 Naturskyddsföreningen |



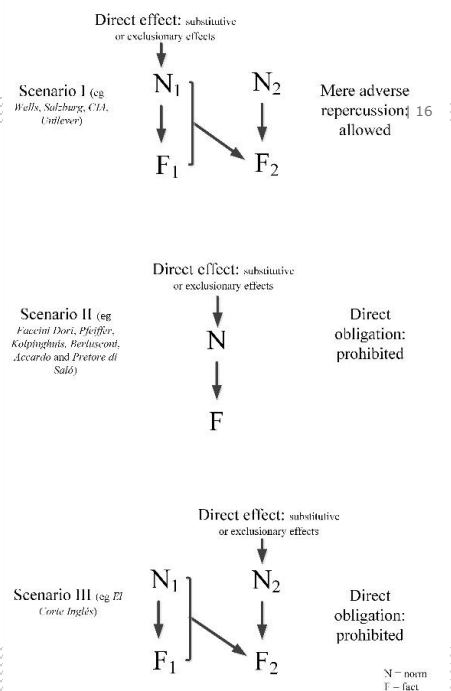
Cenni sugli aspetti procedurali

- › Invocabilità: la differenza tra mere conseguenze fattuali (*Wells*) ed imposizione diretta di obblighi (*Kolpinghuis*) per le parti private
- › La cooperazione tra giudici nazionali e la CJUE
 - Nella fase di download = applicazione sentenze della CJEU da parte del giudice che ha posto la domanda preliminare
 - Nella fase di upload = le domande preliminari
- › La limitazione dell'autonomia procedurale



L'invocabilità delle norme sulla protezione delle specie

Squintani & Lindeboom,
The Normative impact of
invoking directives, YEL
2019 [\[link\]](#)





Download: categorie di (non) cooperazione:

- › Bogojević (2017):
 - *interchanged* dialogue,
 - *gapped* dialogue,
 - *interrupted* dialogue and
 - *silenced* dialogue
- › Squintani & Rakipi (2018):
 - *full* cooperation,
 - *fragmented* cooperation, and
 - *presumed* cooperation
- › Squintani & Annink (2018):
 - *withdrawn* cooperation
- › NEW; Squintani & Kalisvaart (2020):
 - *suspended* cooperation

[link](#)

[link](#)



Mappa cooperazione tra corti





Upload nel quadro dell'articolo 6 DH

In tutte e 6 le giurisdizioni analizzate (IT, NL, DE, UK, FR, BG) esempi di casi in cui giudici nazionali hanno classificato una misura come 'mitigatoria' sotto l'articolo 6(3) DH, invece che come 'compensatoria' ai sensi dell'articolo 6(4) DH

Squintani, L., Zijlmans, J. M., Annink, D., Rakipi, J., Hoffman, S., Tasset de Landtsheer, L., ... Senoner, A. (Accepted/In press). Mitigation and Compensation Measures under the Habitats Directive in Selected Member States. *European Energy and Environmental Law Review*, 28(1), 2-1

[link](#)



Limiti all'autonomie procedurale in campo ambientale:

- › Comunicazione della Commission (2017) 2616 [link](#):
 - Interessi pubblici (in particolare):
 - Causa C-243/15, *LZ II*, punto 44
 - Causa C-240/09, *LZ I*, punto 51
 - Causa C-237/07, *Janecek*, punto 39
 - Legittimazione ad agire (in particolare):
 - Causa C-263/08, *Djurgården*, punti 45-47
 - Causa C-115/09, *Bund für Umwelt und Naturschutz*, punto 59.
 - Causa C-240/09, *LZ I*, punti 45-49
 - Causa C-72/95, *Kraaijeveld*, punto 56
 - Causa C-115/09, *Bund für Umwelt und Naturschutz*, punto 44
 - Causa C-570/13 *Gruber*, punto 39



Limiti all'autonomie procedurale in campo ambientale:

- › Comunicazione della Commission (2017) 2616 [\[link\]](#) (segue):
 - Portata del riesame (in particolare):
 - Causa C-243/15, *LZ II*
 - Causa C-137/14, *Commissione/Germania*, punto 32
 - Causa C-115/09, *Bund für Umwelt und Naturschutz*, punto 45
 - Causa C-137/14, *Commissione/Germania*, punto 80
 - Causa C-71/14, *East Sussex*, punto 53
 - Causa C-279/12, *Fish Legal and Shirley*, punto 36
 - Causa C-416/10, *Križan*, punti da 87 a 91
 - Causa C-570/13, *Gruber*, punti da 42 a 50
 - Causa C-75/08, *Mellor*, punto 59



Limiti all'autonomie procedurale in campo ambientale:

- › Comunicazione della Commission (2017) 2616 [\[link\]](#) (segue):
 - Rimedi effettivi (in particolare):
 - Causa C-201/02, *Wells*, punti 64-69
 - Causa C-129/96, *Inter-Environnement Wallonie*, punto 45
 - C-420/11, *Leth*, punto 38
 - Causa C-71/14, *East Sussex*, punto 52
 - Causa C-72/12, *Altrip*, punti 49-54
 - Causa C-348/15, *Stadt Wiener Neustadt*, punti 45-48
 - Causa C-237/07, *Janecek*, punto 46
 - Causa C-404/13, *Client Earth*, punto 58



Limiti all'autonomie procedurale in campo ambientale:

- › Comunicazione della Commission (2017) 2616 [\[link\]](#) (segue):
 - Costi (in particolare):
 - Causa C-427/07, *Commissione/Irlanda*, punto 92
 - Causa C-260/11, *Edwards e Pallikaropoulos*, punti 29 e 30
 - Causa C-530/11, *Commissione/Regno Unito*, punto 58
 - Causa C-427/07, *Commissione/Irlanda*, punto 92
 - Termini (in particolare):
 - Causa C-348/15, *Stadt Wiener Neustadt*, punto 41
 - C-280/18, *Alain Flausch*